N. 929-1179-1688-B

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRUCIANI e GIUGNI LATTARI JOLE (929); DI VITTORIO BERTI BALDINA, SERONI, LEVI ARIAN GIORGINA, BERLINGUER LUIGI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, JOTTI LEONILDE, BRONZUTO, ILLUMINATI, ROSSANDA BANFI ROSSANA, VIVIANI LUCIANA, DI LORENZO, DIAZ LAURA, NATTA, PICCIOTTO, RE GIUSEPPINA, SCIONTI, BERNETIC MARIA, DE POLZER, BALCONI MARCELLA, LOPERFIDO, GESSI NIVES, FIBBI GIULIETTA, ZANTI TONDI CARMEN (1179); SAVIO EMANUELA, BORGHI, BUZZI, RAMPA, CONCI ELISABETTA, FUSARO, TITOMANLIO VITTORIA (1688)**

**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

***nella seduta del 17 febbraio 1965***

**MODIFICATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

***nella seduta del 14 maggio 1965*** *(Stampato n. 1026)*

---

Norme per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari per la formazione delle classi e per l'accesso ai concorsi magistrali

---

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 maggio 1965***

---

### TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

È soppressa la distinzione in posti maschili, femminili e misti nell'organico della scuola elementare ai fini dell'assunzione in ruolo degli insegnanti, dei trasferimenti, del conferimento degli incarichi.

### TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili.

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

Possono partecipare ai concorsi magistrali tutti coloro che, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti stabiliti dalla legge, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito.

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

I posti maschili non coperti nel concorso di cui all'ordinanza ministeriale n. 1900 del 31 luglio 1963 per mancanza di vincitori, sono assegnati alle insegnanti secondo l'ordine della graduatoria femminile.

ART. 4.

*Identico.*

I maestri e le maestre appartenenti al ruolo in soprannumero alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto derivante dal posto occupato nell'attuale graduatoria per i posti misti, conservano altresì il diritto ad essere immessi nel ruolo normale anche per i posti rispettivamente già maschili e femminili che si rendano ogni anno giuridicamente vacanti.

ART. 5.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

ART. 5.

*Identico.*

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 6.

*Identico.*